



Città Metropolitana di
Reggio Calabria

Settore 7 Istruzione Sport e Politiche Sociali
Servizio Istruzione

Reggio Calabria 5.1.2026

**Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici Superiori di II Grado**

Loro Sedi

E p.c.

Sindaco Metropolitan
Vice Sindaco Metropolitan
Consigliere Delegato Istruzione

Loro Sedi

Al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria
Al Garante Regionale dei diritti delle persone con disabilità
Al Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria
Alla SVI.PRO.RE SPA
Loro Sedi

OGGETTO: Circolare operativa e indicazioni tecnico contabili per la gestione assistenza educativa e alla Comunicazione per le Scuole Superiori di II Grado. Autorizzazione alla prosecuzione del servizio per il 2 semestre gennaio - giugno 2026. Ricognizione urgente numero alunni con disabilità e richiesta rendicontazione periodo novembre-dicembre 2025.

Ai fini della necessaria trasparenza e comunicazione del procedimento in oggetto e allo scopo di garantire la continuità del servizio in oggetto si danno qui di seguito le seguenti indicazioni tecniche e contabili per la gestione del servizio in oggetto.

- PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

Tenuto conto che come noto, la funzione de quo, *nelle more della definizione da parte della Regione Calabria in attuazione della Legge 56/2014 e ss.mm. ed ii.*, non è ad oggi nè delegata nè trasferita, ma ne viene attuato solo l'esercizio della stessa dalla Città Metropolitana sulla base di un protocollo d'intesa stipulato con la stessa Regione che si rinnova automaticamente ogni tre anni e basato su un sistema di finanza derivata.

Considerato infatti che per quanto sopra il pagamento delle spettanze alle figure degli assistenti viene effettuato dalla Città Metropolitana *sulla base di trasferimenti erariali approvati annualmente con DPCM e trasferiti alle Regioni, che successivamente con proprio decreto dirigenziale li trasferisce alla Città Metropolitana e alle altre Province.*

Considerato inoltre che la Città Metropolitana individua le figure degli assistenti da apposite short list, approvate e aggiornate ogni 3 mesi sulla base delle istanze pervenute e cui si rimanda per ogni dettaglio all'interno dell'area tematica del Sito web della Città Metropolitana di RC: https://www.cittametropolitana.rc.it/pagina190844_istruzione.html

Preso atto che l'individuazione degli assistenti in continuità didattica e di istituto *ove operante ex lege e se iscritti nelle short list dell'Ente*, viene effettuato dai dirigenti scolastici mentre per quelli di c.d. prima nomina viene effettuata una selezione con criteri di trasparenza e imparzialità a cura della Società Partecipata SVI.PRO.RE Spa di questo Ente, che provvede in virtù di una convenzione di recente stipulata a seguito di approvazione di Deliberazione del Consiglio Metropolitanano: <https://www.sviprore.it/> ;

Considerata la normativa vigente di specie sull'autonomia dei dirigenti scolastici in merito alla sottoscrizione e scelta delle tipologie dei contratti e l'assegnazione del numero delle ore;

Tenuto conto che in virtù della normativa vigente di riferimento, i criteri di erogazione delle spettanze trasferite *non fanno riferimento al numero delle ore, ma allo stanziamento stesso deciso con DPCM e successivamente con Decreto Regionale sulla base del numero di alunni con disabilità certificati che necessitano di assistenza educativa e alla comunicazione.*

Considerato che per l'anno scolastico 2025/2026, il DPCM (allegato alla presente) che ha quantificato e ripartito i trasferimenti alle Regioni e da queste alle Città Metropolitane e alle Province è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288 del 12 Dicembre 2025;

Che per l'anno scolastico in corso alla Città Metropolitana sarà erogata la somma di € 1.676.007,48 da assegnare agli istituti scolastici mediante una successiva "*Delibera Sindacale di riparto*" sulla base dei criteri individuati dal DPCM 8.10.2015 pubblicato sulla GURI 288 del 12.12.2025, *ossia numero di studenti con disabilità certificati che necessitano di tale assistenza.*

- STATO DEL PROCEDIMENTO E AZIONI INTRAPRESE

Allo stato attuale e a seguito di rendicontazione periodo settembre - ottobre 2025 da parte di *quasi tutti* gli istituti scolastici interessati; tenuto conto che il DPCM come prima indicato è stato pubblicato solo nel mese di dicembre (e che di conseguenza si è ritenuto razionale presumere che gli stanziamenti attribuiti alla Città Metropolitana a cura della Regione Calabria, visti i tempi tecnici necessari, non sarebbero pervenuti prima di gennaio o febbraio 2026), i competenti organi di indirizzo politico di questo ente, hanno ritenuto di *approvare una deliberazione sindacale di anticipazione di cassa ai sensi del TUEL* nelle more dell'incasso delle somme trasferite e dovute e tale da coprire orientativamente e quanto meno la I e la II Rendicontazione periodo Settembre-Ottobre (da rendicontare entro Novembre 2025) e periodo Novembre- Dicembre 2025 (da rendicontare entro Gennaio 2026).

Si comunica pertanto, che in base della suddetta deliberazione DSM 192/2025 il Settore 7 è stato messo in grado di preparare e approvare le relative determinazioni di liquidazione delle rendicontazioni pervenute. Le stesse sono al momento all'esame per l'obbligatorio controllo contabile al Settore Economico Finanziario dell'Ente che successivamente e tranne *eventuali* situazioni da regolarizzare, procederà a seguire all'emissione dei mandati di pagamento.

- AZIONI E PROCEDIMENTI DA ATTUARE

Considerato e appurato come indicato in premessa, che la somma indicata nel DPCM per questo Ente da assegnare e ripartire tra gli istituti scolastici dovrà fare riferimento al NUMERO degli alunni con disabilità certificata che NECESSITANO dell'assistenza scolastica e alla comunicazione.

Si invitano le SS.LL. a voler comunicare con ogni cortese urgenza, **entro il 16.01.2026** a mezzo pec e all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it *apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa all'esatto numero di studenti con disabilità certificata che necessitano dell'assistenza educativa e alla comunicazione.* Come è facile intuire tale ricognizione è indispensabile per la successiva predisposizione del Settore 7 della Proposta della Delibera di riparto del budget annuale assegnato a ciascun Istituto Scolastico sulla base e con i criteri del citato DPCM. Pertanto, vista la rilevanza di tale dato e nell'ambito dei procedimenti assegnati a questo Settore 7, e sulla base delle comunicazioni

ricevute dalle [SS.LL.](#) Si effettuerà anche una doverosa e opportuna verifica a fini contabili con l'Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria e a seguire si predisponde la Delibera Sindacale di Riparto del budget come sopra indicato. Con l'occasione si invitano altresì le [SS.LL.](#) a predisporre **entro 23.01.2026** le rendicontazioni relative al periodo novembre - dicembre 2025.

Al fine della necessaria continuità del servizio *si comunica l'autorizzazione alla prosecuzione dello stesso per il periodo gennaio - giugno 2026 sulla base delle prescrizioni già indicate nella precedente circolare* inviata in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico rammentando che il budget annuale assegnato fa riferimento ex lege al numero degli alunni con disabilità e non al numero delle ore. In tale ottica e ferma restando quanto appena indicato, sia pure nel pieno rispetto dell'autonomia della dirigenza scolastica *si suggerisce di mantenere una quota oraria possibilmente non superiore a € 12,00*. Il budget assegnato sarà conguagliato con le somme già nel frattempo assegnate.

Si ringrazia per la sicura collaborazione e si resta in attesa di quanto richiesto.

Il Responsabile del Servizio EQ Istruzione
Felice Foti

Il Dirigente
Francesco Macheda

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE IN FAVORE
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO 8 ottobre 2025.

Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2025 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;

Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;


Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, (...) le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;

Visto il decreto 6 settembre 2024, recante «Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado»;

Visto il decreto 16 settembre 2024 recante «Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1:

comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2024 istituisce nello stato di



previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità con una dotazione di euro 552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025;

il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma 210, per le finalità di cui alle lettere da *a*) a *h*) del comma 213, è disposto con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata per le finalità di cui alla lettera *a*) del citato comma 213;

comma 213, lettera *a*), che individua tra le finalità del Fondo di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado;

comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211, primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della definizione degli obiettivi di servizio;

comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, sezione II, che incrementa le disponibilità iscritte nel citato Fondo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2025, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera *a*), della citata legge n. 213 del 2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado, in base al numero degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025,

Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per i sistemi informativi

e la statistica, 26 novembre 2024, prot. n. 6247, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2024/2025, distinti per grado di istruzione, per provincia e per comune della scuola;

Dato atto che i dati comunicati dal Ministero dell'istruzione e del merito non tengono conto del nuovo assetto territoriale della Regione Sardegna, come previsto dalla legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e dalla legge regionale 19 luglio 2024, n. 9, e che ciò non ha, comunque, impatti sul riparto regionale;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle medesime Province, dei rapporti giuridici già definiti entro il 31 dicembre 2009, delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;

Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarietà dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonché con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ritenuto di assicurare anche per l'anno 2025 il livello di spesa per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro pro capite, già garantito per l'anno 2024, per uno stanziamento complessivo di 128.227.991 euro;

Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 24 luglio 2025;

Dato atto che le regioni assicurano il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, quando con disabilità sensoriale, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale;

Visti gli assensi tecnici espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota 6 agosto 2025, prot. n. 37086, dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota 31 luglio 2025, prot. n. 132375 e dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con nota 2 luglio 2025, prot. n. 1788;



Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 10 settembre 2025;

Su proposta del Ministro per le disabilità e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Decretano:

Art. 1.

Criteri di ripartizione

1. Il contributo di 128.227.990,97 euro, per l'anno 2025, per la finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello regionale, è erogato a favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad attribuirlo alle province e alle città metropolitane che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane, è ripartito secondo l'allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento, in proporzione al numero di studenti con disabilità iscritti nelle scuole statali secondarie di secondo grado nell'anno scolastico 2024/2025. Tale modalità di riparto costituisce criterio generale ai sensi dell'art. 1, comma 214, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Art. 2.

Modalità di monitoraggio

1. Le regioni beneficiarie delle risorse di cui all'art. 1 sono sottoposte a monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli

fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio che, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata annualmente a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le regioni sono tenute a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.a. entro il termine indicato nelle istruzioni di cui al comma 1, in modalità esclusivamente telematica. In caso di mancata compilazione delle schede di monitoraggio nel termine assegnato, il Governo si riserva di attivare il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2025

Il Ministro per le disabilità
LOCATELLI


*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'istruzione
e del merito*
VALDITARA

*Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie*
CALDEROLI


Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 3074




Riparto fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	429		575.205,81
PIEMONTE	ASTI	336		450.510,85
PIEMONTE	BIELLA	267		357.995,23
PIEMONTE	CUNEO	930		1.246.949,66
PIEMONTE	NOVARA	627		840.685,42
PIEMONTE	TORINO	3.291		4.412.592,83
PIEMONTE	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	267		357.995,23
PIEMONTE	VERCELLI	325		435.761,98
T. PIEMONTE		6.472	6,76739687%	8.677.697,01
LOMBARDIA	BERGAMO	1.140		1.528.518,97
LOMBARDIA	BRESCIA	1.598		2.142.608,17
LOMBARDIA	COMO	527		706.604,82
LOMBARDIA	CREMONA	708		949.290,73
LOMBARDIA	LECCO	362		485.371,81
LOMBARDIA	LODI	390		522.914,38
LOMBARDIA	MANTOVA	719		964.039,59
LOMBARDIA	MILANO	4.903		6.573.972,37
LOMBARDIA	MONZA E DELLA BRIANZA	997		1.336.783,69
LOMBARDIA	PAVIA	910		1.220.133,56
LOMBARDIA	SONDRIO	258		345.927,98
LOMBARDIA	VARESE	1.264		1.694.778,93
T. LOMBARDIA		13.776	14,40476813%	18.470.945,00
VENETO	BELLUNO	285		382.129,71
VENETO	PADOVA	660		884.931,97
VENETO	ROVIGO	337		451.851,63
VENETO	TREVISO	968		1.297.900,22
VENETO	VENEZIA	849		1.138.344,31
VENETO	VERONA	1.054		1.413.209,54
VENETO	VICENZA	1.399		1.875.787,62
T. VENETO		5.552	5,80540597%	7.444.155,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	GORIZIA	183		245.367,59
FRIULI-VENEZIA GIULIA	PORDENONE	394		528.277,75
FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	193		258.775,65
FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	558		748.170,01
T. FRIULI-VENEZIA GIULIA		1.328	1,38861296%	1.780.591,00
LIGURIA	GENOVA	1.791		2.401.383,46
LIGURIA	IMPERIA	373		500.120,62
LIGURIA	LA SPEZIA	286		383.470,50
LIGURIA	SAVONA	441		591.295,42
T. LIGURIA		2.891	3,02295185%	3.876.270,00
EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA	1.435		1.924.056,80
EMILIA-ROMAGNA	FERRARA	744		997.559,76
EMILIA-ROMAGNA	FORLI'-CESENA	569		762.918,69
EMILIA-ROMAGNA	MODENA	1.387		1.859.698,11
EMILIA-ROMAGNA	PARMA	682		914.429,78
EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA	494		662.358,23
EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA	659		883.591,24
EMILIA-ROMAGNA	REGGIO EMILIA	956		1.281.810,66
EMILIA-ROMAGNA	RIMINI	507		679.788,71
T. EMILIA-ROMAGNA		7.433	7,77225911%	9.966.211,98
TOSCANA	AREZZO	741		993.537,33



<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
TOSCANA	FIRENZE	1.565		2.098.361,56
TOSCANA	GROSSETO	372		498.779,87
TOSCANA	LIVORNO	715		958.676,37
TOSCANA	LUCCA	692		927.837,83
TOSCANA	MASSA-CARRARA	428		573.865,01
TOSCANA	PISA	796		1.067.281,66
TOSCANA	PISTOIA	794		1.064.600,05
TOSCANA	PRATO	513		687.833,53
TOSCANA	SIENA	553		741.465,78
T. TOSCANA		7.169	7,49620955%	9.612.238,99
UMBRIA	PERUGIA	1.351		1.811.428,75
UMBRIA	TERNI	416		557.775,25
T. UMBRIA		1.767	1,84764992%	2.369.204,00
MARCHE	ANCONA	833		1.116.891,53
MARCHE	ASCOLI PICENO	362		485.371,83
MARCHE	FERMO	273		366.040,08
MARCHE	MACERATA	526		705.264,04
MARCHE	PESARO E URBINO	570		764.259,51
T. MARCHE		2.564	2,68102682%	3.437.826,99
LAZIO	FROSINONE	770		1.032.420,73
LAZIO	LATINA	1.072		1.437.344,19
LAZIO	RIETI	329		441.125,22
LAZIO	ROMA	6.602		8.852.002,17
LAZIO	VITERBO	698		935.882,69
T. LAZIO		9.471	9,90327809%	12.698.775,00
ABRUZZO	CHIETI	764		1.024.375,87
ABRUZZO	L'AQUILA	640		858.115,91
ABRUZZO	PESCARA	597		800.461,25
ABRUZZO	TERAMO	619		829.958,98
T. ABRUZZO		2.620	2,73958279%	3.512.912,01
MOLISE	CAMPOBASSO	424		568.501,96
MOLISE	ISERNIA	98		131.399,04
T. MOLISE		522	0,54582527%	699.901,00
CAMPANIA	AVELLINO	573		768.281,92
CAMPANIA	BENEVENTO	332		445.147,64
CAMPANIA	CASERTA	1.463		1.961.599,38
CAMPANIA	NAPOLI	6.160		8.259.365,81
CAMPANIA	SALERNO	1.572		2.107.747,25
T. CAMPANIA		10.100	10,56098709%	13.542.142,00
PUGLIA	BARI	2.210		2.963.181,36
PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	836		1.120.913,85
PUGLIA	BRINDISI	750		1.005.604,53
PUGLIA	FOGGIA	1.476		1.979.029,72
PUGLIA	LECCE	1.195		1.602.263,22
PUGLIA	TARANTO	1.076		1.442.707,30
T. PUGLIA		7.543	7,88727976%	10.113.699,98
BASILICATA	MATERA	279		374.084,83
BASILICATA	POTENZA	509		682.470,17
T. BASILICATA		788	0,82396612%	1.056.555,00
CALABRIA	CATANZARO	458		614.089,14
CALABRIA	COSENZA	1.169		1.567.402,19
CALABRIA	CROTONE	182		244.026,69
CALABRIA	REGGIO CALABRIA	1.250		1.676.007,48



<i>Regione</i>	<i>Provincia</i>	<i>N. studenti con disabilità secondaria II gr.</i>	<i>Percentuale sul totale nazionale</i>	<i>Importo per provincia e totale regionale</i>
CALABRIA	VIBO VALENTIA	250		335.201,50
T. CALABRIA		3.309	3,46003032%	4.436.727,00
SICILIA	AGRIGENTO	582		780.349,14
SICILIA	CALTANISSETTA	447		599.340,32
SICILIA	CATANIA	2.292		3.073.127,56
SICILIA	ENNA	212		284.250,89
SICILIA	MESSINA	1.103		1.478.909,12
SICILIA	PALERMO	2.126		2.850.553,74
SICILIA	RAGUSA	425		569.842,59
SICILIA	SIRACUSA	737		988.174,09
SICILIA	TRAPANI	879		1.178.568,55
T. SICILIA		8.803	9,20478904%	11.803.116,00
SARDEGNA	CAGLIARI	947		1.269.743,35
SARDEGNA	NUORO	290		388.833,76
SARDEGNA	ORISTANO	259		347.268,77
SARDEGNA	SASSARI	1.504		2.016.572,33
SARDEGNA	SUD SARDEGNA	527		706.604,80
T. SARDEGNA		3.527	3,68798034%	4.729.023,01

25A06606



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 3 dicembre 2025.

Revisione della misura del sovracanone rivierasco per derivazioni idroelettriche.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale i sovracanoni annui, previsti dall'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa e riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220;

Visto l'art. 3 della citata legge con il quale si demandava al Ministero delle finanze il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla revisione della predetta misura del sovracanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita, ora indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Considerato che dal 1° gennaio 2001 tale revisione compete all'Agenzia del demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 e resa esecutiva in virtù del decreto ministeriale prot. 1390 in data 28 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 488, art. 27, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2002 viene fissata in euro 3,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base dei successivi decreti ministeriali;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 10, con la quale la base di calcolo del sovracanone prevista dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, dal 1° gennaio 2003 viene fissato in euro 4,50 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti ministeriali;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1981, n. 33199; 19 novembre 1983, n. 34096; 26 novembre 1985, n. 34404; 25 novembre 1987, n. 33941; 25 gennaio 1990, n. 30248; 7 agosto 1992, n. 30042; 1° febbraio 1994, n. 31661; 26 gennaio 1996, n. 55055; 16 gennaio 1998, n. 54504; 30 novembre 1999, n. 78879; nonché i decreti direttoriali 26 novembre 2001, n. 32482; 27 novembre 2003, n. 45223; 31 gennaio 2006, n. 5439; 21 dicembre 2007, n. 46797 e 20 gennaio 2010, n. 2383 con i quali la suddetta misura fissa è stata elevata, ai sensi del citato art. 3 della legge n. 925/1980, come segue:

dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1983 lire 1.614 per kW;

dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985 lire 2.141 per kW;

dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 lire 2.532 per kW;

dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989 lire 2.802 per kW;

dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 lire 3.135 per kW;

dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 lire 3.535 per kW;

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 lire 3.871 per kW;

dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 lire 4.250 per kW;

dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 lire 4.445 per kW;

dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 lire 4.601 per kW;

dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 lire 4.845 per kW;

dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 euro 4,73 per kW;

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 euro 4,91 per kW;

dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 euro 5,09 per kW;

dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 euro 5,27 per kW;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fissa in 7,00 euro la base di calcolo dei sovracanoni previsti all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, fermi restando gli aggiornamenti biennali, per gli anni a seguire, nelle forme e nei modi previsti dalla medesima legge n. 925/1980;

Visto il decreto direttoriale n. 37803 in data 30 novembre 2011 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, viene elevata a euro 5,53 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,35 per le grandi derivazioni d'acqua;

Visto il decreto direttoriale n. 27998 in data 22 novembre 2013 di questa Agenzia con il quale la misura del sovracanone annuo per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa, per il periodo 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, viene elevata a euro 5,72 per le piccole derivazioni d'acqua ed a euro 7,60 per le grandi derivazioni d'acqua;

